



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
Sezione II**

**Registro Ordinanze:
Registro Generale: 87/06**

composto dai magistrati:

Mario	Arosio	Presidente
Silvana	Bini	Ref., relatore
Alberto	Di Mario	Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella camera di consiglio del

2 Luglio 2008

Visto il ricorso 87/06 proposto da:

SIT IMMOBILIARE S.P.A.

In persona del legale rappresentante p.t.

rappresentata e difesa da: MARIA SALA con domicilio eletto in MILANO
VIA HOEPLI 3

contro

COMUNE DI MILANO

e nei confronti di

SPORTELLO UNICO DI MILANO, Settore Sportello UNICO

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta di azionamento protocollata dalla SIT Immobiliare S.P.A. in data 13.5.2005 al Comune di Milano – Direzione Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. e sulla successiva diffida notificata in data 23-27.9.2005 al Comune di Milano;

Visto il ricorso;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, relatore la Dott. Silvana Bini, il difensore di parte ricorrente come da verbale;

Considerato in fatto e rilevato in diritto quanto segue:

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare nel Comune di Milano classificata dal PRG del 1980 come zona omogenea B3, con destinazione funzionale in parte a zona I "industriale" e in parte a zona VC – zona per spazi pubblici a parco, per il gioco, lo sport a livello comunale.

Essendo decaduto il vincolo VC, in data 26.2.1985 (dal momento che il PRG era stato approvato con delibera consiliare del 26.2.1980), la società inoltrava in data 13.5.2005 istanza per il riazionamento della zona, ai sensi degli artt. 25 L.R. 12/05 e 2 comma 2 della L.R. 23/97.

A fronte del persistente silenzio, la società ha notificato il ricorso ex art 21 bis L. 1034/71 in data 12.1.2006; il ricorso veniva accolto con sentenza n. 581/2006 in cui veniva dichiarato illegittimo il comportamento tenuto dal Comune di Milano, ordinandogli di rispondere, *"provvedendo, in assenza di cause ostative, all'azzonamento dell'area, resa "zona bianca", entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.*

La sentenza veniva notificata in data 5.4.2006 e non è stata impugnata.

In data 30.6.2006 il Comune ha comunicato alla SIT l'avvio del procedimento di riazionamento, mediante formazione di una variante o di una rettifica al PRG vigente ai sensi della L.R. 12/2005, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche.

La società presentava le proprie osservazioni in data 30.6.2006,.

Non essendo stato adottato alcun provvedimento, la Società ha notificato l'iscritto ricorso in data 5.6.2008, chiedendo la nomina del commissario ad acta, per l'adozione del procedimento di azzonamento.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Comune non ha infatti ottemperato a tutt'oggi a quanto statuito nella sentenza definitiva n.581/2006, provvedendo all'azzonamento dell'area, resa zona bianca dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo a suo tempo impresso dal PRG del 1980.

Perdurando quindi l'inadempimento e sussistendo i requisiti di legge, il presente ricorso va accolto e per l'effetto viene assegnato al Comune di Milano il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni di parte ricorrente, con l'adozione degli atti di azzonamento.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine è nominato in qualità di Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Territorio e Ambiente della Regione Lombardia, il quale provvederà nei successivi 120 giorni ad adottare in luogo dell'Amministrazione intimata i dovuti atti per provvedere ad imprimere all'area una destinazione.

Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di giudizio liquidazione in € 2.000,00, oltre oneri di legge, nonché alla eventuale liquidazione del compenso a favore del Commissario ad acta, determinate in € 2.000,00, nel caso in cui si proceda alla sua nomina.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto assegna al Comune di Milano ed al Commissario ad acta i termini indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti.

Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, nonché alla eventuale liquidazione del compenso a favore del Commissario ad acta, determinate in € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2008

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, estensore